

**INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI FINALIZZATE  
ALL'ACQUISIZIONE DELLE QUALIFICHE REGIONALI SOGGETTE  
A REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE**

**ATTIVITA' AUTORIZZATE NON FINANZIATE**

**PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME**

**A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI**

Viste le Leggi Regionali:

- n.12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n.17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n.13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.75 del 21/06/2016 "Approvazione del "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamato, in particolare, l'art. 31, della L.R. n. 13/2019 che al comma 1, stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n.177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n.936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;

- n.1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- n.530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n.1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche", con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;
- n.1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)" e ss.mm.ii.;
- n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006";
- n.742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n.1292/2016 "Recepimento del D.LGS n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (SRQ) e di Certificazione delle Competenze (SRFC);
- n.129/2021 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - programmazione 2014/2020 di cui alla delibera di giunta regionale n.996/2019";
- n.1148/2020 "Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle Qualifiche. Approvazione di 17 qualifiche di 4° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale della IeFP per le figure dei diplomi";
- n.1691/2020 "Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle qualifiche. Approvazione di 26 qualifiche di 3° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale di IeFP per le figure di operatore";
- n.128 del 01/02/2021 "Disposizioni per la programmazione dell'offerta formativa a seguito dell'aggiornamento del repertorio regionale delle qualifiche con DGR n.1148/2020 e DGR n.1691/2020";

Viste altresì le normative e disposizioni nazionali e regionali riportate, con riferimento alle singole qualifiche, nelle singole Azioni del presente Invito.

Vista la determinazione dirigenziale n.20672/2017 "Approvazione indicazioni in merito all'ammissione di candidati esterni agli

esami di qualifica in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1298/2015".

## **B. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI**

Con il presente Invito si intende autorizzare la realizzazione di percorsi di formazione, e relative azioni di certificazione, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale, di Operatore Socio-Sanitario (OSS), di Estetista e di Acconciatore.

Non potranno essere candidati a valere sul presente invito i percorsi abilitanti per la professione di Estetista e Acconciatore.

L'autorizzazione regionale in esito al procedimento amministrativo di cui al presente Invito è requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative che prevedono in esito il rilascio delle certificazioni valide ai fini di legge.

## **C. OPERAZIONI AUTORIZZABILI**

Potranno essere candidate a valere sul presente Invito Operazioni riferite alle seguenti qualifiche di:

- Operatore Socio-Sanitario (OSS)
- Acconciatore
- Estetista

Le operazioni dovranno essere costituite da un solo Progetto corsuale e relativo Progetto riferito al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze.

I percorsi formativi dovranno avere durate definite in base alla specifica regolamentazione e ai cluster di utenza ai quali sono rivolti.

Distinguendo i requisiti per l'accesso ai percorsi in formali e sostanziali, i requisiti formali degli utenti sono classificati dalla Regione in "cluster di utenza" e riguardano:

- la condizione rispetto alla formazione-istruzione (eventuali titoli posseduti o necessari);
- la condizione rispetto al mercato del lavoro (occupazione, disoccupazione, inoccupazione);
- altri requisiti definiti nella specifica regolamentazione.

I requisiti sostanziali, da verificarsi a cura del Coordinatore o attraverso la procedura di SRFC, sono invece rappresentati dalle conoscenze e capacità già possedute dalle persone:

- di tipo generale, (come per es. la conoscenza della lingua italiana adeguata alla comprensione dei contenuti del

percorso);

- attinenti alla qualifica maturate in contesti di istruzione/formazione e in contesti lavorativi e professionali attinenti.

Per i candidati stranieri è richiesta, come ulteriore requisito di accesso alle attività formative, la padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR). La verifica del possesso di questo requisito è a cura del soggetto gestore che è tenuto a predisporre specifiche prove idonee a verificare gli indicatori specifici del livello B1. Dalla suddetta verifica sono dispensate le persone in possesso di specifica certificazione rilasciata da soggetto competente o di un titolo di istruzione acquisito in Italia.

Di seguito si riportano per ciascuna qualifica i riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali, gli standard di durata e requisiti di accesso, i soggetti attuatori ammessi a candidare Operazioni, le specifiche in merito all'articolazione delle Operazioni e le relative tipologie d'azione.

## **AZIONE 1 - OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)**

### **1.1. Riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali**

- "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" (Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 - rep. Atti n. 1161);
- deliberazione di Giunta regionale n.191/2009 "Disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio-Sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e approvazione dei relativi standard professionali e formativi" così come modificata, con riferimento agli standard formativi, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
- deliberazione di Giunta regionale n.464/2008 "Disposizioni per riconoscimento delle competenze professionali possedute da cittadini stranieri in ambito sanitario al fine del conseguimento della qualifica OSS e recepimento del Documento concordato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui criteri per la predisposizione dei relativi percorsi complementari";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.191/2009 così come modificata, con riferimento agli standard formativi, dalla deliberazione di Giunta regionale n.

1298/2015, nonché agli atti sopra citati che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

## 1.2 Standard di durata e requisiti di accesso

Potranno essere destinatari delle Operazioni autorizzate in esito al presente Invito le persone maggiorenni che hanno conseguito il titolo di istruzione secondaria di primo grado.

Le persone straniere dovranno possedere la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR), da accertarsi da parte del soggetto gestore secondo le modalità sopra descritte.

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale, sia da persone con conoscenze-capacità attinenti l'area professionale e/o qualifica.

Nello specifico, in funzione di tali caratteristiche sono definiti gli standard di durata come segue:

CLUSTER DI UTENZA			STANDARD FORMATIVI	
Competenze possedute	Apprendimento pregresso	Esperienza professionale	Durata in ore	% Stage
<b>Conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale/qualifica</b>	titolo di istruzione secondaria di primo grado	Assente o Breve, discontinua o non coerente con la qualifica	1000	45% del monte ore complessivo
<b>Conoscenze-capacità attinenti con la qualifica</b>	titolo di istruzione secondaria di primo grado	Coerente con la qualifica	300	20% - 40% del monte ore complessivo

Si precisa che:

- l' "esperienza professionale breve, discontinua e non coerente" ricomprende anche esperienze di volontariato, assistenza domiciliare privata, servizio civile, tirocini, rispetto alle quali potranno essere eventualmente riconosciuti crediti formativi per l'accesso a un corso della durata di 1000 ore, secondo le modalità previste dalla propria deliberazione n.1298/2015 (par. 13.3.6.);
- l'esperienza professionale per essere definita coerente con la qualifica, ovvero per prevedere una durata ridotta del percorso (300 ore), dovrà essere stata maturata in aziende e strutture socio-sanitarie, per un periodo di almeno un

- anno a tempo pieno, anche non consecutivo negli ultimi tre anni e debitamente documentata;
- il riconoscimento di crediti formativi è consentito, secondo le modalità previste dalla propria deliberazione n.1298/2015 (par. 13.3.6.), in relazione a pregresse esperienze di formazione e/o istruzione solo se queste sono state autorizzate e/o riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.

I requisiti di accesso formali e sostanziali, in ingresso alle attività, dovranno essere indicati in fase di candidatura nelle apposite parti del formulario, nonché nella scheda Orienter. Il loro accertamento, prima dell'avvio delle attività, è obbligatorio e dovrà garantire il rispetto delle disposizioni vigenti ed essere attuato nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità. L'ente dovrà conservare agli atti la documentazione attestante le procedure attivate, le modalità adottate e dovrà redigere un apposito verbale contenente gli esiti.

Lo stage dovrà svolgersi nel territorio regionale nelle aziende sanitarie o ospedaliere pubbliche/convenzionale e nei servizi socio-sanitari/assistenziali accreditati o autorizzati al funzionamento.

La frequenza alle attività è obbligatoria, le assenze consentite non possono superare il 10% del monte ore totale per l'ammissione all'esame.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n.739/2013, dovrà essere rilasciabile il Certificato di Qualifica Professionale.

Il numero di partecipanti dovrà essere definito in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e pertanto di norma non superiore 25.

Un numero di partecipanti superiore potrà eventualmente essere autorizzato con nota del responsabile del Servizio Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, solo a fronte di richiesta formale adeguatamente motivata e inviata dall'Ente entro un tempo congruo prima dell'avvio dell'attività:

- nei limiti che non si modifichi in modo sostanziale il numero indicato in fase di presentazione, al fine di garantire una adeguata e trasparente informazione ai potenziali destinatari;
- se sono esplicitate le condizioni di realizzazione - logistiche, strumentali e metodologiche - che garantiscano ai partecipanti la qualità della didattica e pertanto le condizioni per il conseguimento degli obiettivi formativi.

Tenuto conto che trattasi di attività non finanziate, non rileva il numero minimo di partecipanti definito in sede di progettazione o determinato all'avvio.

### **1.3 Soggetti attuatori**

Potranno candidare operazioni finalizzate al rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) a valere sul presente invito:

- Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente. Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio;
- Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale.

I soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n.739/2013. In particolare, requisito essenziale per la candidatura è la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

### **1.4 Articolazione dell'Operazione e tipologie d'azione**

Ciascuna Operazione dovrà essere costituita, pena la non ammissibilità, da:

- un solo Progetto formativo conforme agli standard regionali professionali, di durata e formativi ad essa riferiti;
- un Progetto non corsuale, correlato all'attività formativa, per la realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale.

I Progetti dovranno avere a riferimento le tipologie di azione come di seguito indicato:

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per la qualifica OSS afferente al livello EQF 4
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

## **AZIONE 2 - ACCONCIATORE**

### **2.1 Riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali**

- Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- "Accordo tra il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174" (Conferenza Stato-Regioni del 29 Marzo 2007 - rep. Atti n. 65/CSR);
- deliberazione di Giunta regionale n.1148/2020 "Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle Qualifiche. Approvazione di 17 qualifiche di 4° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale della IeFP per le figure dei diplomi", ove sono riportati gli standard professionali della qualifica di Acconciatore;
- deliberazione di Giunta regionale n.185/2021 "Nuove disposizioni per la formazione dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/2005 e dell'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007. Approvazione di nuovi standard formativi. Modifiche alla DGR n. 1298/2015";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.185/2021, nonché quanto disposto dagli atti sopra citati che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

Non potranno essere candidate a valere sul presente Invito i percorsi abilitanti per la professione di Acconciatore.

### **2.2 Standard di durata e requisiti di accesso**



Potranno essere destinatari delle Operazioni autorizzate in esito al presente Invito le persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Le persone straniere dovranno possedere la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR), da accertarsi da parte del soggetto attuatore secondo le modalità sopra descritte.

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale, sia da persone con conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica.

Nello specifico, in funzione di tali caratteristiche sono definiti gli standard di durata come segue:

CLUSTER DI UTENZA			STANDARD FORMATIVI	
Competenze possedute	Apprendimento pregresso	Esperienza professionale	Durata in ore	% Stage
<b>Conoscenze/Capacità generali, non specifiche/non attinenti l'area professionale</b>	Diritto/dovere all'istruzione e alla formazione assolto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assente</li> <li>▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale</li> </ul>	900 + 900	30% - 40% del monte ore complessivo
<b>Conoscenze/Capacità attinenti l'area professionale</b>	Certificato di qualifica di <i>'Operatore della bellezza e del benessere'</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assente</li> <li>▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale</li> </ul>	900	30% - 40% del monte ore complessivo
	Certificato di qualifica di <i>'Operatore dell'acconciatura'</i>		600	30% - 40% del monte ore complessivo

I requisiti di accesso formali e sostanziali, previsti in ingresso alle attività, dovranno essere indicati in fase di candidatura nelle apposite parti del formulario, nonché nella scheda Orienter. Il loro accertamento, prima dell'avvio delle attività, è obbligatorio e dovrà garantire il rispetto delle disposizioni vigenti ed essere attuato nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità. L'ente dovrà conservare agli atti la documentazione attestante le procedure attivate, le modalità adottate e dovrà redigere un apposito verbale contenente gli esiti.

Il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a pregresse esperienze di formazione e/o istruzione solo se queste sono state autorizzate e/o riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni competenti o in relazione a esperienze lavorative

coerenti, secondo le modalità previste dalla propria deliberazione n.1298/2015 par. 13.3.6.

Lo stage dovrà essere realizzato in imprese aventi sede operativa in Emilia-Romagna considerata la necessità di garantire un adeguato tutoraggio da parte dell'ente delle attività in presenza nei contesti di lavoro.

Lo stage fuori dal territorio regionale potrà essere eventualmente autorizzato con nota del responsabile del Servizio Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro esclusivamente a seguito di motivate richieste e a fronte dell'impegno a garantire che i processi di lavoro delle imprese ospitanti siano coerenti con quanto previsto dallo standard della qualifica e che sia garantito un'efficace azione di tutoraggio delle attività attraverso modalità comunque da descriversi nella richiesta.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n.739/2013, dovrà essere rilasciabile il Certificato di Qualifica Professionale.

Il numero di partecipanti dovrà essere definito in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e pertanto di norma non superiore 25.

Un numero di partecipanti superiore potrà eventualmente essere autorizzato con nota del responsabile del Servizio Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, solo a fronte di richiesta formale adeguatamente motivata e inviata dall'Ente entro un tempo congruo prima dell'avvio dell'attività:

- nei limiti che non si modifichi in modo sostanziale il numero indicato in fase di presentazione, al fine di garantire una adeguata e trasparente informazione ai potenziali destinatari;
- se sono esplicitate le condizioni di realizzazione - logistiche, strumentali e metodologiche - che garantiscano ai partecipanti la qualità della didattica e pertanto le condizioni per il conseguimento degli obiettivi formativi.

Tenuto conto che trattasi di attività non finanziate, non rileva il numero minimo di partecipanti definito in sede di progettazione o determinato all'avvio.

### **2.3 Soggetti attuatori**

Potranno candidare operazioni finalizzate al rilascio della qualifica professionale di Acconciatore a valere sul presente invito gli Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente. Si specifica che l'Ente di formazione professionale

accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio;

I soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n.739/2013. In particolare, requisito essenziale per la candidatura è la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

#### **2.4 Articolazione dell'Operazione e tipologie d'azione**

Ciascuna Operazione dovrà essere costituita, pena la non ammissibilità, da:

- un solo Progetto formativo conforme agli standard regionali professionali, di durata e formativi ad essa riferiti;
- un Progetto non corsuale, correlato all'attività formativa, per la realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale.

I Progetti dovranno avere a riferimento le tipologie di azione come di seguito indicato:

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per la qualifica di Acconciatore afferente al livello EQF 4
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

Si specifica che, anche nel caso di percorso biennale, l'Operazione dovrà prevedere un unico Progetto di cui alla tipologia C10 della durata complessiva di 1800 ore.

### **AZIONE 3 - ESTETISTA**

#### **3.1 Riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali**

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;
- Legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;
- deliberazione di Giunta regionale n.1148/2020 "Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle Qualifiche. Approvazione di 17 qualifiche di 4° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale della IeFP per le figure dei diplomi", ove sono riportati gli standard professionali della qualifica di Estetista;
- deliberazione di Giunta regionale n.186/2021 "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della L. 1/1990 e ss.mm. e Legge Regionale n. 32/1992 e ss.mm. Approvazione di nuovi standard formativi. Modifiche alla DGR n.1298/2015";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.186/2021, nonché quanto disposto dalle norme sopra citate che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

Non potranno essere candidate a valere sul presente invito i percorsi abilitanti per la professione di Estetista.

### **3.2 Standard di durata e requisiti di accesso**

Potranno essere destinatari delle Operazioni autorizzate in esito al presente Invito le persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Le persone straniere dovranno possedere la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR), da accertarsi da parte del soggetto attuatore secondo le modalità sopra descritte.

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale, sia da persone con conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica.

Nello specifico, in funzione di tali caratteristiche sono definiti gli standard di durata come segue:

CLUSTER DI UTENZA			STANDARD FORMATIVI	
Competenze possedute	Apprendimento pregresso	Esperienza professionale	Durata in ore	% Stage
<b>Conoscenze/Capacità generali, non specifiche/non attinenti l'area professionale</b>	Diritto/dovere all'istruzione e alla formazione assolto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assente</li> <li>▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale</li> </ul>	900 + 900	30% - 40% del monte ore complessivo
<b>Conoscenze/Capacità attinenti all'area professionale</b>	Possesso di un Certificato di qualifica di ' <i>Operatore della bellezza e del benessere</i> '	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assente</li> <li>▪ breve, discontinua o non coerente con l'area professionale</li> </ul>	900	30% - 40% del monte ore complessivo
	Possesso di un Certificato di qualifica di ' <i>Operatore trattamenti estetici</i> '		600	30% - 40% del monte ore complessivo

I requisiti di accesso formali e sostanziali, previsti in ingresso alle attività, dovranno essere indicati in fase di candidatura nelle parti del formulario ove sono previsti, nonché nella scheda Orienter. Il loro accertamento, prima dell'avvio delle attività, è obbligatorio e dovrà garantire il rispetto delle disposizioni vigenti ed essere attuato nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità. L'ente dovrà conservare agli atti la documentazione attestante le procedure attivate, le modalità adottate e dovrà redigere un apposito verbale contenente gli esiti.

Il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a pregresse esperienze di formazione e/o istruzione solo se queste sono state autorizzate e/o riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni competenti o in relazione a esperienze lavorative coerenti, secondo le modalità previste dalla propria deliberazione n.1298/2015 par. 13.3.6..

Lo stage dovrà essere realizzato in imprese aventi sede operativa in Emilia-Romagna considerata la necessità di garantire un adeguato tutoraggio da parte dell'ente delle attività in presenza nei contesti di lavoro.

Lo stage fuori dal territorio regionale potrà essere eventualmente autorizzato con nota del responsabile del Servizio Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro esclusivamente a seguito di motivate richieste e a fronte dell'impegno a garantire che i processi di lavoro delle imprese ospitanti siano coerenti con quanto previsto

dallo standard della qualifica e che sia garantito un'efficace azione di tutoraggio delle attività attraverso modalità comunque da descriversi nella richiesta.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n.739/2013, dovrà essere rilasciabile il Certificato di Qualifica Professionale.

Il numero di partecipanti dovrà essere definito in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e pertanto di norma non superiore 25.

Un numero di partecipanti superiore potrà eventualmente essere autorizzato con nota del responsabile del Servizio Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, solo a fronte di richiesta formale adeguatamente motivata e inviata dall'Ente entro un tempo congruo prima dell'avvio dell'attività:

- nei limiti che non si modifichi in modo sostanziale il numero indicato in fase di presentazione, al fine di garantire una adeguata e trasparente informazione ai potenziali destinatari;
- se sono esplicitate le condizioni di realizzazione - logistiche, strumentali e metodologiche - che garantiscano ai partecipanti la qualità della didattica e pertanto le condizioni per il conseguimento degli obiettivi formativi.

Tenuto conto che trattasi di attività non finanziate, non rileva il numero minimo di partecipanti definito in sede di progettazione o determinato all'avvio.

### **3.3 Soggetti attuatori**

Potranno candidare operazioni finalizzate al rilascio della qualifica professionale di Estetista a valere sul presente invito gli Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente.

Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio.

I soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 739/2013. In particolare, requisito essenziale per la candidatura, è la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e

certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

### **3.4 Articolazione dell'Operazione e tipologie d'azione**

Ciascuna Operazione dovrà essere costituita, pena la non ammissibilità, da:

- un solo Progetto formativo conforme agli standard regionali professionali, di durata e formativi ad essa riferiti;
- un Progetto non corsuale, correlato all'attività formativa, per la realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale.

I Progetti dovranno avere a riferimento le tipologie di azione come di seguito indicato:

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per la qualifica di Estetista afferente al livello EQF 4
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

Si specifica che anche nel caso di percorso biennale l'Operazione dovrà prevedere un unico Progetto di cui alla tipologia C10 della durata complessiva di 1800 ore.

### **D. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Potranno candidare operazioni in risposta al presente Invito gli Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente.

Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio.

Come specificato al punto C) Azione 1, punto 1.3 potranno altresì candidare Operazioni per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale.

I soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 739/2013. In particolare, requisito essenziale per la candidatura, è la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

## **E. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Le Operazioni, **pena la non ammissibilità**, dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> relativo alla programmazione 2014/2020 e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica a partire dal 22/03/2021, e comunque non oltre il 20/03/2026.

La richiesta di autorizzazione, completa degli allegati nella stessa richiamati dovrà essere inviata, **pena la non ammissibilità**, esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo [AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it) **entro e non oltre il giorno successivo alla data di presentazione telematica.**

La richiesta di autorizzazione dovrà inoltre essere:

- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato (allegando la documentazione attestante la delega);
- in regola con le norme sull'imposta di bollo; i soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

## **F. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE**

### **F.1 Verifica di ammissibilità delle operazioni**

Le operazioni sono ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicato al punto D;
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;
- costituite da un solo progetto corsuale e relativo progetto di certificazione delle competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale;
- inviate telematicamente a partire dalla data del 22/03/2021 come previsto al punto E;



- inviate telematicamente entro la data ultima di presentazione 20/03/2026 come indicato al punto E.;
- la relativa richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, è pervenuta nel rispetto dei tempi e con le modalità di cui al punto E..

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le Operazioni/Progetti ammissibili sono sottoposte a successiva istruttoria tecnica.

## **F.2 Istruttoria tecnica delle operazioni**

L'istruttoria tecnica viene eseguita a cura del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

L'istruttoria tecnica è finalizzata a verificare la coerenza e congruenza delle Operazioni e dei relativi Progetti candidati rispetto a quanto disposto dalle normative e dalle disposizioni attuative vigenti di riferimento.

Pertanto, le Operazioni/Progetti ammissibili sono autorizzabili se, in seguito all'istruttoria tecnica, sono state verificate coerenza e congruenza, con riferimento alle tipologie di azione regionali, alle tipologie di durata del percorso formativo e al sistema di certificazione.

In particolare, è stata verificata la rispondenza, con riferimento alle specifiche per ciascuna delle qualifiche come precisato al punto C) nonché a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento che potranno intervenire anche successivamente:

- dei requisiti d'accesso dei partecipanti;
- delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso e modalità e criteri di selezione dei partecipanti (se prevista);
- della tipologia di durata e della tipologia di azione rispetto alle caratteristiche dei destinatari e alla qualifica di riferimento;

- della articolazione corsuale e suoi contenuti in relazione agli standard regionali e agli obiettivi formativi attesi;
- delle metodologie didattiche, anche in riferimento agli standard formativi e di durata, e modalità formative previste;
- della struttura valutativa correlata al progetto formativo descritto e agli obiettivi di apprendimento intermedi previsti;
- delle specifiche modalità di erogazione del Servizio di formalizzazione e certificazione delle Competenze nelle diverse fasi previste, a completamento e ad integrazione di quanto indicato nella delibera di Giunta regionale n. 739/2013;
- della tipologia di attestazione da rilasciare al termine;

Eventuali supplementi di istruttoria richiesti dal Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro dovranno trovare risposta da parte dei soggetti attuatori entro 15 giorni dalla data della richiesta pena il diniego dell'autorizzazione.

#### **G. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE**

Gli esiti delle istruttorie tecniche delle operazioni presentate saranno approvati con atto del dirigente del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro entro 45 giorni dalla data di presentazione delle candidature.

La determina di autorizzazione che il dirigente adoterà sarà pubblicata sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/> .

#### **H. AVVIO E TERMINE DELLE OPERAZIONI**

Le operazioni autorizzate dovranno essere avviate entro 90 giorni dalla data della determina dirigenziale di autorizzazione e concludersi nei termini di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015:

- entro 12 mesi dalla data di avvio effettivo se riferita a percorsi formativi con durata inferiore alle 1.000 ore;
- entro 18 mesi dalla data di avvio effettivo se riferita a percorsi formativi di 1.000 ore;
- entro 24 mesi dalla data di avvio effettivo se riferita a percorsi formativi di 1800 ore.

In particolare l'operazione:

- si intende avviata con la calendarizzazione e realizzazione della prima giornata formativa ovvero con l'avvio del Progetto corsuale;

- si intende conclusa con l'ultimo giorno relativo all'accertamento tramite esame o colloquio valutativo. Entro 30 giorni dal termine degli accertamenti SRFC previsti dall'operazione i Certificati o le Schede capacità e conoscenze dovranno comunque essere consegnati o inviati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai partecipanti.

Eventuali richieste di proroga della data di avvio delle operazioni - che prevedano comunque un avvio entro e non oltre 120 giorni dalla data della determina di autorizzazione - o di proroga della data di termine devono essere debitamente motivate e potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro attraverso propria nota, solo se preventivamente richieste.

Per le operazioni non avviate entro i 90 gg sopra indicati o entro l'eventuale proroga concessa sopra menzionata, l'autorizzazione "decade".

## **I. CONTROLLI**

Il sistema dei controlli sulle operazioni autorizzate e non finanziate è l'insieme delle verifiche volte ad accertare che le attività siano realizzate conformemente a quanto autorizzato.

Le tipologie di verifiche previste sono le seguenti:

- verifiche di conformità amministrativa;
- verifiche di conformità, regolarità dell'esecuzione e di corrispondenza standard formativi.

Il sistema dei controlli prevede verifiche realizzate presso la sede dell'ente autorizzatore o in loco presso le sedi amministrative e/o operative dei soggetti autorizzati.

Le attività di controllo verranno attuate in base a quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1298/2015, in particolare dal par. 9.4 - "Sistema dei controlli sulle operazioni autorizzate".

### **I.1 Controlli sulla conformità amministrativa dei documenti.**

I controlli sulla conformità, regolarità e completezza dei documenti sono effettuati presso gli uffici competenti della P.A. sul 5% delle operazioni selezionate con campionamento casuale e si sviluppano lungo tutto l'arco di svolgimento dell'operazione attraverso riscontri e valutazioni di merito sugli adempimenti amministrativi, richiesti al soggetto attuatore, compresa l'analisi di ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dal soggetto autorizzato nel rispetto degli ambiti e dei limiti previsti dalla normativa.

Verranno effettuati controlli di conformità anche sulle registrazioni nel Repertorio Regionale.

## **I.2 Controlli sulla regolarità dell'esecuzione dell'attività**

Hanno l'obiettivo di accertare che l'attività sia realizzata nel rispetto degli standard previsti dal Sistema Regionale delle Qualifiche e dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione.

I controlli possono essere condotti in loco sul 5% delle operazioni selezionate con campionamento casuale, presso il soggetto autorizzato o su un campione di partecipanti. Tale modalità di verifica potrà essere integrata e/o sostituita tramite interviste telefoniche rivolte sia ai beneficiari sia ai referenti coinvolti nel processo formativo.

Gli ambiti oggettivi di controllo rispetto a quanto autorizzato riguardano:

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità degli utenti;
- la conformità degli adempimenti di informazione;
- la regolarità di esecuzione degli interventi.

Nel caso di riscontro di irregolarità sanabili si procederà ad inviare formale diffida al soggetto attuatore con la quale si assegnerà un termine entro il quale l'irregolarità riscontrata dovrà essere rimossa. In particolare, l'Ente dovrà garantire l'attivazione di tutte le azioni che consentono alle persone di poter conseguire l'attestazione finale.

In caso di gravi irregolarità ovvero di irregolarità che potrebbero costituire un ostacolo alla garanzia della qualità del servizio erogato e pertanto che potrebbero pregiudicare la possibilità per i partecipanti di conseguire il Certificato di Qualifica Professionale, potrà essere disposta, oltre a tutte le misure correttive, anche la revoca dell'autorizzazione con atto del dirigente salvaguardando e tutelando gli interessi dei partecipanti.

In caso di revoca il soggetto non potrà candidare una Operazione riferita alla stessa qualifica professionale nei tre anni successivi alla data dell'atto di revoca.

## **L. PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Tutte le attività di informazione e pubblicizzazione dovranno riportare le stesse indicazioni contenute nella Scheda Orienter di ciascun Progetto nel rispetto di quanto indicato al cap. 14 della Delibera della G.R. n. 1298/2015. In particolare, le azioni informative e di pubblicità successive all'autorizzazione e finalizzate alla promozione di iniziative di formazione, seminari (tramite la realizzazione di manifesti, pieghevoli, inviti, pagine web, ecc.), nonché finalizzate alla produzione di materiali (cartacei, audio, video, su supporto elettronico, ecc.) devono indicare:

- l'istituzione, Regione Emilia-Romagna, che ha autorizzato l'operazione di riferimento, riportandone anche il logo;
- la dicitura "Operazione Rif. P.A. n. ..., autorizzata con Determina Dirigenziale n. ... dalla Regione Emilia-Romagna".

Il soggetto che intenda pubblicizzare un'attività formativa in corso di autorizzazione dovrà citare gli estremi della richiesta alla Regione Emilia-Romagna, riportando la dicitura "Operazione presentata in risposta all'Avviso pubblico DGR n. .... e in fase di valutazione".

#### **M. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

#### **N. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Responsabile Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo AttuazioneIFL@regione.emilia-romagna.it.

#### **O. TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm..

La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

#### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

##### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

##### **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### **4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività non finanziate;

- b. realizzare attività di istruttoria tecnica sulle proposte di operazione pervenute;
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.
- f. favorire il reperimento delle informazioni inerenti l'offerta formativa disponibili sul territorio regionale e l'accesso ai servizi da parte dei potenziali beneficiari.

## **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli operatori degli Organismi Intermedi Delegati (OID) della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali, organismi designati quali Responsabili esterni al trattamento di dati personali. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I suoi dati personali potranno essere diffusi sui siti istituzionali della Regione (sezione Amministrazione trasparente e Portale ER formazione e lavoro).

## **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

## **9. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo

che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### **10. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

#### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6 ("Finalità del trattamento").